



REGIONE SICILIANA
COMUNE di MOJO ALCANTARA
(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
 COPIA

Registro Deliberazioni N. 60 del 28.04.2020

Oggetto:	ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ' DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI DEL VIGENTE ART. 232 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.
-----------------	--

L'Anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **17,00** e seguenti, in seguito ad invito di convocazione da parte del Sindaco, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale.

Il ricorso a tale strumento è stato assunto al fine di contenere le situazioni di contatto tra soggetti che, in virtù del ruolo ricoperto, risultano essere particolarmente esposti all'eventuale contagio, in conformità a quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

- Decreto legge n. 23 febbraio 2020 n. 6, contenente “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare, art. 1;
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020 –Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- Decretazione d'urgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente all'emergenza Covid-19;
- Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sicilia;

La seduta, in esecuzione dei criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19.03.2020 che ha disciplinato la materia, si intende, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale del Comune.

Lo svolgimento della seduta avviene in parte mediante collegamento da remoto attraverso l'utilizzo dell' applicazione WhatsApp e segnatamente come segue:

	COMPONENTI		PRESENTE PRESSO LA SEDE COMUNALE	COLLEGATO DA REMOTO	ASSENTE
1.	PENNISI BRUNO	SINDACO PRESIDENTE	x		
2.	PENNISI CLELIA	VICE SINDACO	x		
3.	PARATORE ANDREA	ASSESSORE			x
4.	DI COSTA GRAZIA	ASSESSORE	x		

ne risultano presenti n. **3** e assenti n. **1**

Presiede il Sig. **PENNISI Bruno** in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il Segretario comunale: **Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria**, collegata da remoto;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, e accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti, dichiara aperta la seduta e dà lettura della proposta.

Il Segretario Comunale, **Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria**, sotto la propria responsabilità, attesta che:

- 1) Sono stati contattati tutti i componenti dell'Organo esecutivo in modalità video-conferenza mediante utilizzo applicazione WhatsApp;
- 2) Hanno partecipato alla seduta in video conferenza mediante applicazione WhatsApp i componenti della Giunta sopra indicati;
- 3) Era assente l'Assessore Paratore Andrea;
- 4) E' stato garantito il quorum minimo necessario all'approvazione degli atti come da statuto;
- 5) E' stata data lettura integrale degli atti in approvazione.

A questo punto, il Presidente invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa all'oggetto;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

VISTA la Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della Legge Regionale n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta della presente deliberazione:

hanno espresso parere **FAVOREVOLE**:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione stante le motivazioni addotte, che qui si intendono integralmente riportate;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e con le forme di legge:

D E L I B E R A

APPROVARE, come approva, l'unità proposta di deliberazione a firma del Sindaco relativa all'oggetto, che allegata al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA

Con separata votazione unanime espressa in video – conferenza

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, <<attestazione della relativa copertura finanziaria>> così come prescritto dall'art.13 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to PENNISI Bruno

L'Assessore Anziano
f.to DI COSTA Grazia

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28.04.2020

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2).

Dalla Residenza comunale, li 28.04.2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ' DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI DEL VIGENTE ART. 232 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.

PREMESSO che il D. Lgs, n, 118 del 23 giugno 2011], come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs 118/2011 nel 2015 gli enti di cui al comma 1 (Regioni ed enti locali) adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1 (schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati), cui è attribuita funzione conoscitiva;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 11, comma 14, del D.Lgs 118/2011, a decorrere dal 2016, gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dall'art 11, comma 1 del D.Lgs 118/2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 118/2011 prevede, tra gli altri adempimenti, che:

- art. 2: *"Gli enti locali "adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale";*
- art 4: *"Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici le amministrazioni.....adottano il piano dei conti integrato.... ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, e costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali...";*
- art 11 bis: *"Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.....Gli enti..... possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016";*

VISTO l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, che recita: "L'adozione dei principi applicati della contabilità economica-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (...)"

ATTESO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 28/05/2019 ad oggetto: "Riapertura dello stato patrimoniale al 1° Gennaio 2018 (Allegato N.4/3 al D.LGS.118/2011) -

Approvazione delle risultanze della classificazione e della rivalutazione dell'inventario, dello stato patrimoniale e della conseguente variazione del patrimonio netto", sono stati approvati i prospetti dell'inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2018, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con l'indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile;

VISTO l'art. 57 "Disposizioni in materia di enti locali" del DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157:

➤ comma 2-bis "A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati";

➤ comma 2-ter "Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio 2019" sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente";

RILEVATO che attraverso la modifica dell'articolo 232 del TUEL, si introduce, a regime (e non già fino all'esercizio 2019, come attualmente previsto), la possibilità per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO che gli enti che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti unicamente ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.

RILEVATO che trattandosi di una modifica di carattere generale (in quanto diretta variazione dell'art. 232, comma 2, Tuel), la facoltà è attivabile con riferimento al 2019, anche dagli enti che hanno approvato il rendiconto 2018 comprensivo degli schemi della contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO che gli enti che si avvalgono della semplificazione (da adottare con provvedimento espresso) dovranno allegare, già dal rendiconto 2019, uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre di quest'anno;

RILEVATO che la situazione patrimoniale al 31.12.2019 consente anche agli enti di minori dimensioni di assolvere alle importanti finalità assegnate dal legislatore alla contabilità economico-patrimoniale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DATO ATTO che con la FAQ di Arconet n° 36 del 14 febbraio 2020 è stato chiarito che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che nel 2019 hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 232, comma 2 del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, non devono

trasmettere alla BDAP i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto 2019:

- il conto economico;
- l'allegato h), concernente i costi per missione;
- i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 del 06/09/2019 ad oggetto: "Esercizio della facoltà di non predisporre il Bilancio consolidato, ai sensi del vigente art. 233-bis comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267", con cui l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 233-bis comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente, a partire da quello relativo all'anno 2018;

RITENUTO di avvalersi della possibilità di cui all'art. 232 comma 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

RITENUTO, altresì, di dover esonerare l'Ente da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D. Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s. m. i.;

VISTO l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto;

PROPONE

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

- 1) DI AVVALERSI**, per le motivazioni in premessa, della facoltà prevista dall'art. 232 comma 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- 2) DI DARE ATTO** che già dal rendiconto 2019, e necessario allegare uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre;
- 3) DI DARE ATTO** che con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 del 06/09/2019, l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 233-bis comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente, a partire da quello relativo all'anno 2018
- 4) DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario i successivi adempimenti relativi al presente atto;
- 5) DI TRASMETTERE** copia del presente atto, all'Organo di Revisione Economico-Finanziario;

- 6) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente;
- 7) **DI DICHIARARE** con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Moio Alcantara, lì 27.04.2020

L'ISTRUTTORE
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
f.to (Giuseppa Cernuto)

IL PROPONENTE
Il Sindaco
f.to(Bruno Pennisi)